

ART. 1

Norme generali

Il presente regolamento disciplina la gestione e le modalità di funzionamento dei Centri di Aggregazione Sociale dell'Ambito Territoriale n. 28 "ORTONESE", rivolti alla generalità degli utenti ed in particolare ai minori, alle persone disabili, agli immigrati e agli anziani.

Tutti gli utenti devono osservare le norme collettive e attenersi a quanto stabilito nel presente regolamento e la libertà di azione di ciascun cittadino trova il suo limite nella libertà degli altri per cui i partecipanti impronteranno il loro rapporto al reciproco rispetto, alla reciproca comprensione e disponibilità.

ART. 2

Ente gestore

I Centri di Aggregazione Sociale vengono gestiti dall'Ente di Ambito Sociale e i servizi programmati in stretta collaborazione con i coordinatori di area sociale.

ART. 3

Destinatari

I Centri di Aggregazione Sociale in quanto sedi di riferimento della vita comunitaria, si rivolgono a tutti i cittadini dell'Ambito Territoriale n.28 "Ortonese", senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, differenziandone e stimolandone la partecipazione in relazione agli interessi e alle iniziative. Queste ultime a forte valenza preventiva sono progettate prioritariamente insieme ai partecipanti e con l'apporto del volontariato e dell'associazionismo presente nel territorio.

ART. 4

Definizione e finalità

I Centri di aggregazione sociale, sono la sede di servizi e di riferimento per la generalità della comunità, dove bambini, ragazzi, giovani, disabili, anziani e immigrati trovano opportunità di socializzazione.

Hanno lo scopo principale di favorire la crescita e l'arricchimento sociale e culturale della popolazione e prevenire situazioni d'isolamento e di emarginazione, offrendo una molteplicità di iniziative e attività culturali, ricreative e sportive.

Si configurano luoghi aperti e in continua relazione con il contesto sociale e culturale di appartenenza, pronti ad accogliere ed inviare stimoli in un continuo scambio comunicativo con la comunità.

I centri mediante la loro attività svolgono un'importante funzione di raccordo tra la popolazione, in un'ottica di integrazione e di accrescimento reciproco tra le generazioni.

I Centri non possono avere o svolgere attività di lucro.

I Centri di aggregazione dovranno:

- 1) favorire l'aggregazione sociale e culturale ;
- 2) contrastare l'esclusione sociale e l'emarginazione;

- 3) offrire e valorizzare occasioni di impegno e di utilizzo del tempo libero e la possibilità di partecipazione ad iniziative aventi contenuti formativi, educativi e socializzanti utili per l'apprendimento di competenze sociali e per la valorizzazione delle capacità individuali;
- 4) collaborare con il coordinatore di area nella predisposizione dei piani di intervento rivolti agli bambini, ragazzi, giovani, e immigrati, in funzione preventiva dei fenomeni di disagio, marginalità e devianza;
- 5) attivare e valorizzare, nell'ottica della metodologia per Progetti e del lavoro di rete , tutte le risorse del territorio, intendendo prioritariamente la scuola, le organizzazioni culturali e sportive ed il volontariato quali interlocutori privilegiati allo sviluppo sociale della comunità;
- 6) prevenire l'instaurarsi di fenomeni di emarginazione ed isolamento specie nella popolazione disabile e anziana;
- 7) offrire attività di mediazione e sostegno alle famiglie facilitando l'accesso e l'uso, delle risorse/servizi.

I Centri di Aggregazione Sociale devono tendere a potenziare e completare l'offerta di iniziative educative, culturali e ricreative già presenti sul territorio, e mirare al raggiungimento di un complesso integrato di interventi a favore dell'aggregazione, ricercando le possibili collaborazioni.

Nel programmare le iniziative si dovranno tenere conto delle distinte esigenze delle diverse fasce d'età onde evitare di proporre attività indifferenziate ad utenti con esigenze e caratteristiche diverse.

ART. 5

Ammissione

L'ammissione a partecipare alle attività dei Centri di Aggregazione Sociale è libera e gratuita, ma subordinata alla presentazione della domanda presso lo sportello di Segretariato Sociale di riferimento. La domanda può essere effettuata durante tutto l'arco dell'anno e va redatta sull'apposito modulo predisposto "scheda di richiesta servizio" – corredandolo dei necessari allegati:

- Patto di servizio per l'accesso e la frequenza del Centro;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- Autorizzazione alla pubblicazione di foto/immagini;
- Delega per la consegna del minore a terzi
- Certificato medico (per gli anziani);
- Certificato di disabilità (per i disabili) .

L'operatore di Segretariato Sociale provvede immediatamente a protocollare la domanda, a inserirla in banca dati on line e a comunicare i dati all'operatore di riferimento.

ART. 6

Servizi

All'interno dei Centri di aggregazione sociale saranno organizzati servizi di interesse generale e servizi destinati a specifiche esigenze delle diverse fasce d'età dell'utenza.

ART.7

Articolazione delle attività

Le attività offerti dai Centri di Aggregazione Sociale sono organizzati tenendo conto primariamente delle iniziative e proposte nonché esigenze dei soggetti a cui le attività si rivolgono i quali devono essere coinvolti nelle fasi della programmazione e progettazione delle stesse ed anche nei momenti valutativi dei risultati conseguiti.

Le attività possono essere:

- laboratori ricreativo - espressivi ed artigianali;
- servizi di appoggio educativo scolastico e formativo;

- iniziative ricreative varie per le diverse fasce d'età;
- manifestazioni culturali, sportive e spettacoli;
- animazione e socializzazione minori;
- animazione e socializzazione anziani;
- interscambi culturali;
- organizzazione di gite ed escursioni;
- altre iniziative rispondenti a fini e obiettivi posti dai Piani di Intervento;

ART.8

Orario

I centri di aggregazione sociale funzionano prevalentemente nei giorni feriali di tutto l'anno secondo quanto stabilito dalla programmazione annuale dei servizi del P.d.Z.. L'orario settimanale deve prioritariamente coprire almeno due giorni feriali, ma può essere articolato lungo l'arco della settimana per le varie attività svolte dal centro, anche in modo differente nelle varie stagioni dell'anno.

ART.9

Termini di validità

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione dello stesso.

Esso rimane in vigore in tutte le sue parti sino ad approvazione di deliberazione revisione dello stesso.